

Ruffini (Entrate): sarà l'effetto dell'abrogazione dei due anni in più per i controlli

Pronti 8,5 mln di accertamenti

Raffica di notifiche in arrivo alla ripresa delle attività

DI CRISTINA BARTELLI

Dal primo giugno pioggia di accertamenti fiscali. Più precisamente, circa 8,5 milioni di atti pronti a essere notificati, dall'Agenzia delle entrate, dalla conclusione della sospensione fino a dicembre 2020. Il dato è stato fornito dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenuto ieri in commissione finanze della camera sul decreto legge liquidità (dl. 23/20). Il direttore delle Entrate ha poi aperto alla possibilità di una nuova edizione di rottamazione e pace fiscale. Sebbene Ruffini abbia precisato che le «scelte spettano al legislatore», ha anche osservato che le misure adottate negli anni scorsi «erano legate a difficoltà personali di categorie di contribuenti» aggiungendo che «quelle difficoltà sono confermate e acuite in una realtà emergenziale come questa».

Pioggia di notifiche. Per Ruffini la valanga di notifiche (della Agenzia delle entrate) pronta ad abbattersi sui contribuenti, alla ripresa delle attività post Corona Virus, è un effetto distorto dovuto dall'abrogazione del prolungamento di due anni dei termini dell'accertamento per l'Agenzia delle entrate, contenuta nel decreto Cura Italia (dl 19/20), e abrogata nel passaggio del provvedimento tra Senato e Camera. Una norma pro contribuente, la difesa di Ruffini, che costringerà l'Agenzia, per non essere inadempiente, a questa raffica di notifiche.

«La proroga di due anni dei termini di accertamento serviva a dare la possibilità di notificare anche dopo», ha spiegato Ruffini, «altrimenti l'Agenzia procederà a notificare 8,5 milioni di atti entro fine anno». «Non so se questa è la volontà ma questo è il perimetro normativo nel quale si deve muovere l'Agenzia» ha ribadito il numero uno dell'Agenzia che ha anche confermato come gli atti notificati a ridosso del cosiddetto lockdown, blocco delle attività, non sono coperti da al-

cun tipo di sospensione e devono dunque essere pagati nei termini di legge. Anche sul punto Ruffini ha precisato che dovrebbe essere una norma a sistemare la situazione estendendo la pausa anche agli atti notificati prima dello stop della sospensione: «Per quanto concerne le comunicazioni inviate ai contribuenti prima dell'inizio della fase emergenziale, non vi è alcuna disposizione che sospenda il pagamento delle somme dovute in acquisizione, salvo per i contribuenti della cosiddetta zona rossa».

Attualmente, ha poi ricordato Ruffini, gli atti che sono stati messi nel cassetto da parte dell'amministrazione finanziaria ammontano a 250 mila di avvisi bonari e 300 mila lettere nonché per la parte di Riscossione circa 3 milioni di cartelle.

Accanto agli 8,5 mln di atti dell'Agenzia si devono aggiungere anche 4,4 mln di cartelle della Riscossione (1,6 mln di intimazioni, 875 mila atti e 2 mln in arrivo dagli enti locali), una mole di notifiche su cui Ruffini suggerisce di intervenire con «tempistiche modulate coerentemente con la ratio ispiratrice dei provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19, evitando di concentrare nel secondo semestre del 2020 la notifica di milioni di atti e comunicazioni».

Magazzino. Cresce a 954 mld il magazzino dei crediti in pancia all'Agenzia delle entrate Riscossione. Il dato riguarda 17,4 mln di contribuenti. La cifra è al netto di sgravi per indebiti affidamenti e per importi già riscossi che fanno salire l'intero volume di ruoli in carico all'Agenzia a oltre mille miliardi di euro. Dello stock di 954 miliardi, secondo le stime dell'Agenzia, il 40% risulta difficilmente aggredibile. Tra queste risorse, infatti, esistono 152 miliardi relativi a soggetti falliti, 118,9 miliardi a persone decedute, 109 a persone che risultano nullatenenti, 68,8 a debitori sospesi in autotutela, 14,7 miliardi sono oggetto di rateizzazione, 410 miliardi sono azioni esecutive senza recupero integrale.

© Riproduzione riservata



Ernesto Maria Ruffini

PERCORSI MIRATI PER EVITARE LE INFILTRAZIONI CRIMINALI

Gdf, controlli sulla liquidità

Sull'erogazione della liquidità alle imprese ordinarie attività ispettive di natura amministrativa con particolare riferimento ad aspetti specifici, verificando, ad esempio che il denaro ricevuto dalle banche non sia stato utilizzato dalle imprese per coprire precedenti esposizioni le cui garanzie originarie fossero, di fatto, ormai svuotate procedendo così a una sorta di novazione del credito e sostituendo la vecchia forma di garanzia (scaduta) con la nuova (dello stato) e che alla voce «capitale circolante», per definizione contabile ampia e generica, non siano state impiegate somme assistite da garanzia dello stato in modo fraudolento, anche mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti ma che il denaro sia stato utilizzato lecitamente.



Pietro Bianchi

Le verifiche saranno «calibrate in modo mirato e selettivo su eventuali posizioni maggiormente a rischio», ha sottolineato Bianchi aggiungendo il ruolo di monitoraggio anche nell'ambito della disciplina riciclaggio.

Le fiamme gialle affiancano a queste attività quelle di vigilanza per scongiurare eventuali infiltrazioni della criminalità economica.

Percorsi di controlli specifici saranno individuati poi anche nell'ambito delle

Le verifiche saranno «calibrate in modo mirato e selettivo su eventuali posizioni maggiormente a rischio», ha sottolineato Bianchi aggiungendo il ruolo di monitoraggio anche nell'ambito della disciplina riciclaggio.

Le fiamme gialle affiancano a queste attività quelle di vigilanza per scongiurare eventuali infiltrazioni della criminalità economica.

Percorsi di controlli specifici saranno individuati poi anche nell'ambito delle

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

L'ANALISI

Imprese e banche senza scudi penali

DI GIUSEPPE RIPA
E ALESSANDRO LATTANZI

Imprese e banche senza scudi penali. Con il decreto legge n. 23 (liquidità) sono state varate le ormai note modalità di richiesta dei finanziamenti garantiti dallo Stato, nonché alcune deroghe al Codice civile che possano permettere alle imprese di «sopravvivere» in questo difficile momento, rinviando il da farsi al 2021. A ciò si aggiunge anche la possibilità per i soci di finanziare direttamente le società senza vedersi postergare il credito rispetto a quelli già esistenti. Tuttavia nel decreto non vi è ombra di scudi penali che mettano al riparo amministratori ed imprenditori nel caso in cui la temporanea iniezione di liquidità non sortisca effetti. Anche le banche non sono attualmente esenti da rischi, giacché potranno essere chiamate a rispondere in ambito penale tanto in proprio, quanto in concorso con gli amministratori e gli imprenditori. Ma andiamo per gradi.

Imprese. Su ItaliaOggi del 22 aprile si è già trattato di come la richiesta di finanziamenti, sia sopra che sotto i 25 mila euro, non restituiti dall'impresa, possa innescare una reazione a catena comportante – al verificarsi di specifiche condizioni – il reato di bancarotta preferenziale, ex co 3, art. 216, L.F. Ulteriore casistica di non poco conto è rinvenibile in merito ai finanziamenti effettuati dai soci, stante la disposizione di non applicazione della loro postergazione sino al 31.12.2020. In pratica, il socio che effettuerà un finanziamento verso la società in crisi di liquidità entro il suddetto termine, potrà vederselo rimborsare senza ledere la par conditio creditorum. Tuttavia, anche qui, nessuna esplicita previsione di non punibilità penale è stata prevista. A motivo di ciò, nel caso in cui la società

inizierà a restituire il finanziamento al socio e, successivamente verrà dichiarata fallita, l'amministratore di quest'ultima rischierà di commettere il reato di bancarotta preferenziale ovvero il ben più grave di bancarotta distruttiva nel caso in cui egli sia al tempo anche socio (si veda ItaliaOggi Sette del 29 maggio 2019).

Banche. Anche le stesse banche rischieranno l'imputazione a fronte dell'erogazione dei finanziamenti sopra a 25 mila euro, data l'assenza di garanzia al 100% (eccetto per alcuni determinati casi). Lo stesso d.g. dell'Abi, Giovanni Sabatini, durante l'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche nell'emergenza sanitaria ha affermato che sarà necessario prevedere appositi profili di non responsabilità in capo alle banche per l'attività di erogazione di liquidità durante la crisi. Ciò in quanto, nel caso di successivo fallimento dell'impresa, la banca potrà concorrere insieme all'amministratore/imprenditore per i reati di bancarotta semplice e fraudolenta. Ma v'è di più, poiché la banca erogante è imputabile anche del reato di concessione abusiva di credito. Evidente quindi la necessità di un intervento legislativo per la messa in sicurezza del sistema, se si vuole che il sistema dei crediti garantiti non finisca per dare i soldi solo a chi non ne ha bisogno.

© Riproduzione riservata

I fondi promessi dal governo non arrivano? La tua azienda deve lottare contro i burocrati? Segnala disfunzioni e criticità a questo indirizzo di posta elettronica crisiliquidita@italiaoggi.it

ItaliaOggi è con te. Sempre